

# SCHEDA PREVENTIVO

Mod. 7201/1 rev. 00 del 20/10/2003



Data: 12 luglio 2023

Spett.le:

## **EMMEGI**

Vs richiesta di offerta del	12/07/2023

Come da Vs richiesta inviamo nostra migliore offerta per il trattamento dei codici di seguito riportati

	Cod. articolo	Descrizione	Q.tà lotto	Peso	Trattamento	Passivazione	μ	Seal.	Prezzo
1	840709	Aggancio 367	27000	0.165	Cromatura				0.25 €/cad.

### Condizioni generali di fornitura:

Consegna: 5 gg lavorativi dal ricevimento della merce

Porto franco Trasporto:

Imballo: Contenitori di Vs proprietà

Pagamento: Alla consegna (se prima fornitura)

Validità Offerta: 60 gg

Minimo fatturabile: 100 € mensili

### Condizioni di validità dell'offerta

- > E' necessario riportare nel DDT di consegna del materiale i riferimenti della presente offerta; in caso contrario non si riterrà confermato il preventivo
- I prezzi si intendono puramente indicativi e verranno confermati una volta verificato lo stato del materiale
- E' necessario che il committente invii il "contratto di subfornitura" firmato per accettazione (pag.2)

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti Il Responsabile di funzione

Federico Fantin


#### CONTRATTO DI LAVORAZIONE IN SUBFORNITURA CON PRESTAZIONI PERIODICHE E CONTINUATIVE A NORMA DELLA LEGGE 192/98

### PREMESSO CHE

- a) il subfornitore Nicros Srl si impegna ad effettuare per conto del Committente trattamenti di superficie galvanici, chimici o di verniciatura su semilavorati o materie prime di proprietà del committente, seguendo le istruzioni e le specifiche tecniche fornite dallo stesso Committente, ex art.2, comma 5, lett.a) della legge 192/98, in occasione dell'affidamento delle commesse di lavorazione, così come meglio specificato infra sub
- il subfornitore Nicros Srl dichiara di essere in grado di eseguire le lavorazioni richieste sulla base della propria autonoma struttura ed esperienza produttiva;















- Srl risponderà economicamente di eventuali mancanze che dovranno essere segnalate dal Committente entro 3 giorni dal ricevimento del materiale lavorato:
- d) la merce viene accettata e movimentata con le specifiche di imballo ricevute dal Committente; il Committente esonera il subfornitore Nicros Srl da ogni responsabilità verso i possibili danni che si possono registrare a causa di imballo inadeguato;
- e) le parti intendono regolare i loro rapporti in applicazione della legge 192/98 per quanto non espressamente previsto.

Tutto ciò premesso

#### SI CONVIENE E SI STIPULA

- 1) In adempimento alla disposizione di cui all'art. 2 comma 5, lett. a) della legge 192/98, il Committente si impegna a fornire al subfornitore Nicros Srl per iscritto (anche a mezzo fax o altra via telematica) le disposizioni di lavorazione e le specifiche tecniche relative alle singole forniture, contestualmente all'invio del materiale da trattare, garantendo la rispondenza degli stessi alle suddette specifiche tecniche concordate per l'articolo da trattare o per gruppi di articoli omogenei.
- 2) Se il subfornitore Nicros Srl intende affidare a terzi il presente contratto o parte delle lavorazioni ivi indicate, deve darne preventiva comunicazione al committente, osservando le modalità previste dall'art. 4 comma 1 e 3, L.192/98. La cessione non può essere effettuata senza l'assenso del committente, salvo che lo stesso ne dia liberatoria effettuando la sottoscrizione riportata in calce al presente contratto.
- 3) Il prezzo di lavorazione pattuito è quello risultante alternativamente dalle offerte in essere ed in itinere ovvero dal listino prezzi, oggetto di specifici accordi tra le parti richiamati al punto sub.10, da considerarsi parte integrante ed inscindibile del presente atto e dei successivi ordini. Lo stesso sarà mantenuto fino a diverso accordo scritto tra le parti conseguente all'aggiornamento dei costi. E' facoltà del subfornitore Nicros Srl modificare i costi del trattamento in funzione di particolari forniture previo contraddittorio con il Committente. In difetto di accettazione dei costi di listino, il contratto si intenderà automaticamente risolto.
- 4) Trattandosi di un rapporto di lavorazione continuativo nel tempo, le parti convengono contrattualmente che il termine di pagamento non superi i 70 giorni decorrenti dalla data di fatturazione successiva alla consegna del prodotto trattato ovvero decorrenti dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Il ritardo nei pagamenti, regolato ex lege all'art. 3 L.192/98,i comporterà l'applicazione degli interessi quantificati dal d.lgs n.231/2002 e successive modifiche oltre all'applicazione delle direttive comunitarie 2000/35/CE nonché il venir meno della dilazione di pagamento concordata per le prestazioni effettuate o ancora in corso. Le lavorazioni correlate a ordini successivi dovranno essere pagate al momento della consegna ovvero trattenuti sino al pagamento anche del pregresso (art. 2756 c.c. diritto di ritenzione).
- 5) In caso di mancato pagamento del prezzo il subfornitore Nicros Srl potrà agire per ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente e provvisoriamente esecutiva, ex art. 3 Legge 192/1998 e art. 633 e segg. c.p.c.
- 6) Il controllo circa l'eventuale presenza nelle lavorazioni eseguite di vizi sarà effettuato dal committente entro 8 giorni dal ricevimento della merce e consisterà in un controllo della stessa sia attraverso un esame visivo che mediante l'ausilio di strumenti di uso corrente. Entro lo stesso termine dovranno essere sollevate le eventuali contestazioni. Viene concordata tra le parti la clausola "solve et repete" ex art. 1462 c.c.
- The distriction of the second of the seco
- 8) Il presente contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti può recedere dal rapporto dandone comunicazione almeno 3 (tre) mesi prima a mezzo PEC all'indirizzo nicrossrl@pec.it o raccomandata con avviso di ricevimento. Se concorre a realizzare l'abuso di dipendenza economica previsto dall'art. 9 L.192/98 il recesso è nullo.
- 9) Tutte le controversie derivanti dal presente contratto e dalle singole forniture ad esso riconducibili, comprese quelle relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla Camera di Commercio di Treviso-Belluno e risolte secondo il Regolamento arbitrale da questa adottato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

10)	arbitrale da questa adottato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.  Per quanto qui non espressamente disciplinato, si applicheranno le norme del Codice Civile relative al tipo contrattuale ricorrente inter partes e le disposizioni della legge 192/98, nonché gli accordi scritti intervenuti direttamente tra le parti nel rispetto della normativa, facenti parte integrante del presente contratto.					
Luo	go e data, il committente il subfornitore il subfornitore					
	orma dell'art. 1341, comma 2, c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole vessatorie indicate agli artt.2,3,4,5,6,7,8,9,10 espressa accettazione					
Luogo e data, il committente il subfornitore						
-Ai sensi dell'art. 4 L.192/98, presto il mio consenso ed autorizzo la cessione del contratto e l'ulteriore affidamento in subfornitura di un parte di beni e servizi oggetto del presente contratto.  Il committente						
ess	ubfornitore, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di ere in regola con i versamenti dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dei propri dipendenti in zione al periodo di esecuzione del presente contratto di subfornitura. Il subfornitore					

